

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2947 del 07/06/2023
Oggetto	Atto di concessione aree - spostamento condotta idrica e fognaria - entrambe sponde Canale Boicelli ponte Bardella - comune di Ferrara. Integrazione. Proc. Cod. FE20T0036 Richiedente: HERA s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3046 del 07/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sette GIUGNO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Atto di concessione aree - spostamento condotta idrica e fognaria - entrambe sponde Canale Boicelli ponte Bardella - comune di Ferrara. Integrazione.

Proc. Cod. FE20T0036

Richiedente: HERA s.p.a.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 –come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022– di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, ad oggetto: *”Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 17.12.2022 è stato approvato l'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, che recepisce in particolare la nuova organizzazione relativa al Demanio;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

RICHIAMATA la determinazione n. 977 del 26/02/2021, ad oggetto: *”Atto di concessione area - HERA Spa- cod. FE20T0036 - spostamento condotta idrica e fognaria - entrambe sponde Canale Boicelli - Comune Ferrara”*, con cui si assentiva alla società HERA S.p.a. P.I. 03819031208 C.F. 04245520376, con sede legale in viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - Bologna la concessione, nel rispetto dei diritti di terzi, per area demaniale del canale Boicelli nel comune di Ferrara, individuata al Foglio 63 alle particelle 44 e 45 dello stesso comune, per lo spostamento della condotta idrica e condotta fognaria su ponte tubo, di nuova costruzione, ubicato a ca m 25,00 a valle dell'attuale ponte Bardella, avente validità fino al 31/12/2039;

VISTE LE NOTE:

- del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Demanio Idrico prot. n. 107540 del 27/07/2020 ad oggetto: *”Richiesta di concessione aree demanio idrico per lo spostamento condotta*

idrica e fognaria sul ponte tubo ubicato a ca m. 25,00 a valle dell'attuale Ponte Bardella nel canale Boicelli nel comune di Ferrara (Cod. FE20T0036) in cui si richiede:

- per le opere **fisse**:
 - a) il versamento della somma di 290,42 quale canone del periodo 15/08/2020 - 31/12/2020 come descritto nell'art. 3 comma "a" del disciplinare;
 - b) il versamento del deposito cauzionale pari ad euro 768,12 come descritto nell'art. 3 comma "d" del disciplinare;
- per le opere **provvisorie di accantieramento** somme restituite dopo l'ultimazione dei lavori e ripristino dei luoghi:
 - c) il versamento della somma di 256,04 quale canone per le opere di accantieramento come descritto nell'art. 3 comma "a" del disciplinare;
 - d) il versamento del deposito cauzionale pari ad euro 256,04 come descritto nell'art. 3 comma "d" del disciplinare;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto pagamento degli importi per canoni e cauzioni suddetti in data 10/11/2020 sul conto corrente relativo alle spese istruttorie;

VISTE:

- la comunicazione del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Demanio Idrico prot. n. 138057 del 07/09/2021: *"Concessione bene demanio idrico - HERA Spa - cod. FE20T0036 - condotta idrica e fognaria - Restituzione l'importo di € 1.570,62 per errato pagamento"* essendo state versate le somme sul conto corrente errato;
- la lettera del Settore Amministrazione e Sistema Partecipate della Regione Emilia-Romagna prot. n. 79732 del 12/05/2023 che riporta: *"Comunicazione provvedimenti relativi alla restituzione di depositi cauzionali, restituzione di canoni, spese istruttoria versate in eccesso relativi a concessioni del demanio idrico, adottati nel secondo e terzo quadrimestre 2021 e nel primo quadrimestre 2022"*, che nel caso del procedimento FE20T0036 con

determinazione n. 18761 del 11/10/2021 sono stati effettuati i mandati di pagamento del 02/11/2021 n. 34116 di euro 546,46 a titolo di canoni non dovuti e n. 34117 di euro 1.024,16 a titolo di restituzione del deposito cauzionale;

PRESO ATTO:

- dell'integrazione protocollata con n. PG/2023/83636 in data 12/05/2023, in cui la Società HERA Spa, P.I. 03819031208 C.F. 04245520376, con la sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna ha dichiarato:

- di essere titolare della concessione FE20T0036 per l'occupazione aree demaniali per lo spostamento condotta idrica e condotta fognaria su ponte tubo, di nuova costruzione, ubicato a ca m. 25,00 a valle dell'attuale ponte Bardella, sulle sponde del Canale Boicelli in loc. Pontelagoscuro nel Comune di Ferrara;

- ai sensi della delibera regionale n. 913/2009 sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione delle aree del demanio idrico le opere del Servizio Idrico Integrato, le infrastrutture che interessano le aree oggetto della concessione sono infrastrutture idriche;

- ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006 le infrastrutture in argomento sono di proprietà pubblica del comune di Ferrara, e in forza di tale norma sono e rimarranno di pubblica proprietà;

e pertanto chiedono l'esenzione del canone per l'occupazione per l'occupazione delle aree del demanio idrico concessionate per il periodo di validità della stessa;

- della nota di Hera s.p.a. Direzione Acque, registrata al prot 97646 del 05/06/2023 con esplicitati i bonifici eseguiti da Hera s.p.a. il 17/02/2021 che riporta:

- 1) euro 256,04 quale integrazione del deposito cauzionale per opere di cantiere;
- 2) euro 768,12 quale cauzione per opere fisse;
- 3) euro 290,42 a titolo di canone per occupazione opere fisse;
- 4) euro 256,04 a titolo di quota parte canone per occupazione area accantieramento;

volta alla restituzione dei canoni e alla verifica della debenza della cauzione;

VISTE:

- la d.G.R. 913/2009 “Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004” ed in particolare il sesto allinea che prevede l’esonero dal canone per l’occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all’art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

- la nota del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna PG/2014/272518 del 23/07/2014 che prevede la possibilità per il gestore del Servizio Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto alinea della d.G.R. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l’opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area si ritiene compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009 e pertanto anche le somme anticipate quale canoni e quota cauzione per la sola fase accantieramento verranno restituite;

- di fissare il deposito cauzionale in € 768,12 per le opere fisse realizzate che invece ha ragione di essere mantenuto;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 11/05/2020 tramite bonifico l’importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 17/02/2021 tramite PagoPA € 768,12 a titolo di deposito cauzionale e tramite PagoPA € 768,12 a titolo di canone;

- in data 17/02/2021 tramite PagoPA € 256,04 a titolo di deposito cauzionale per accantieramento ed euro 290,42 per canone annuale ed euro 256,04 per canone accantieramento;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a ratificare con aggiornamento integrativo la concessione già emessa con atto n. 977 del 26/02/2021;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, HERA S.p.A., P.IVA 03819031208 e C.F. 04245520376, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, nel Comune di Bologna, la concessione nel rispetto dei diritti di terzi, di area demaniale del canale Boicelli nel comune di Ferrara individuata al foglio 63 alle particelle 44 e 45 dello stesso comune, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti, per lo spostamento della condotta idrica e condotta fognaria su ponte tubo, di nuova costruzione, ubicato a ca. m. 25,00 a valle dell'attuale ponte Bardella, codice pratica FE20T0036;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2039;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto digitalmente per accettazione dal concessionario in data 02/02/2021 (PG/2021/16415 del 02/02/2021);
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009 e pertanto gli importi anticipati nell'anno 2021 fatta eccezione per il deposito cauzione di seguito citato saranno restituiti mediante richiesta del presente atto alla Regione Emilia-Romagna che provvederà nei riguardi del titolare;

6. di trattenere l'importo relativo al deposito cauzionale in € 768,12 versato il 17/02/2021 come riportato nel disciplinare;
7. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 11/05/2020 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
 - in data 18/02/2021 tramite PagoPA € 256,04 a titolo di deposito cauzionale per accantieramento, euro 290,42 per canone annuale ed euro 256,04 per canone accantieramento, somme da restituire a seguito di esenzione, di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore

generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

14. di trasmettere copia del presente atto via PEC al concessionario ai sensi delle vigenti normative.

la Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore della Società HERA Spa, P.I. 03819031208 C.F. 04245520376, con la sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna. (Cod. FE20T0036)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione delle aree del demanio idrico per la posa di n. 2 condotte su ponte tubo, di nuova costruzione, ubicato a ca m 25,00 a valle dell'attuale ponte Bardella del corso d'acqua Canale Boicelli sita nel comune di Ferrara, foglio 63 mappali 44 e 45 del Comune stesso, in loc. Pontelagoscuro. Entrambi gli attraversamenti sono della lunghezza di ca m 43,00. La tubazione fognaria, comprensiva di fodero di protezione, ha diametro Ø300; la tubazione idrica, compreso il fodero di protezione, ha diametro Ø500.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2039. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi (preferibilmente sei mesi) prima della scadenza.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato il 17/02/2021, pari a complessivi 768,12 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le

obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione,

rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del

deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo della concessione FE20T0036;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, prot. n. PG/2021/16415 del 02/02/2021) che conferma le prescrizioni contenute nel disciplinare (Determina Dirigenziale n. 2060 del 09/07/2020 - disciplinare tecnico conservato in atti allegato, parte integrante della presente determinazione;

di rilasciare il presente nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, relativamente alla richiesta formulata per variante non sostanziale della concessione FE20T0036 per l'occupazione di aree del demanio idrico del canale Boicelli nel comune di Ferrara con censita catastalmente al Foglio 63, mappali 44 e 45 dello stesso comune, di condizionare la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni vincolanti:

1. L'intervento cui fa riferimento il presente nulla osta idraulico è relativo alla posa di n. 2 condotte su ponte tubo, di nuova costruzione, ubicato a ca m 25,00 a valle dell'attuale ponte Bardella.

Entrambi gli attraversamenti sono della lunghezza di ca m 43,00. La tubazione fognaria, comprensiva di fodero di protezione, ha diametro Ø300; la tubazione idrica, compreso il fodero di protezione, ha diametro Ø500.

2. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda presentata e agli elaborati allegati, parte integrante del presente atto. Ogni modifica dell'opera, o eventuali interventi diversi dalla richiesta, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio regionale Area Reno e Po di Volano.

3. La soc. Richiedente è completamente responsabile dell'opera, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della presenza delle condotte, idrica e fognaria, verranno imputati alla richiedente.

5. La soc. Richiedente dovrà effettuare la pulizia periodica dalla vegetazione infestante, per ca m. 10,00 a valle e a monte dell'attraversamento (ponte tubo), sia in destra sia in sinistra idraulica.

6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere di prescrivere

modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.

7 La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche la presente concessione.

8. L'A.R.P.A.E. e l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non sono responsabili per danni derivanti da fenomeni di erosione e cedimenti spondali. Resta inteso che questa Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

9. L'A.R.P.A.E. e l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimangono estranee da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.


11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie

vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.